



**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E RELATIVO CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI CAMERALI AI SENSI
DELL'ART. 12 COMMA 5 DELLO STATUTO CAMERALE**
(Delibera Consiglio n. 3 del 11/04/2011)

INDICE

- ARTICOLO 1 - Consiglio Camerale e Insediamento**
- ARTICOLO 2 - Adempimenti della prima adunanza**
- ARTICOLO 3 - Elezione del Presidente e della Giunta camerale**
- ARTICOLO 4 - Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio, in qualità di
Presidente del Consiglio Camerale**
- ARTICOLO 5 - Riunioni del Consiglio**
- ARTICOLO 6 - Convocazione del Consiglio**
- ARTICOLO 7 - Pubblicazione dell'ordine del giorno e deposito degli atti**
- ARTICOLO 8 - Numero legale**
- ARTICOLO 9 - Decadenza dei Consiglieri per mancata partecipazione alle sedute**
- ARTICOLO 10 - Pubblicità delle sedute**
- ARTICOLO 11 - Segretario del Consiglio camerale**
- ARTICOLO 12 - Redazione e approvazione del processo verbale**
- ARTICOLO 13 - Comunicazioni del Presidente**
- ARTICOLO 14 - Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e proposte**
- ARTICOLO 15 - Inversione dell'ordine del giorno**
- ARTICOLO 16 - Intervento dei consiglieri**
- ARTICOLO 17 - Richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale**
- ARTICOLO 18 - Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva**

- ARTICOLO 19 - Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti e subemendamenti**
- ARTICOLO 20 - Sistemi di votazione**
- ARTICOLO 21 - Votazione palese**
- ARTICOLO 22 - Votazione per scrutinio segreto**
- ARTICOLO 23 - Dichiarazione di voto**
- ARTICOLO 24 - Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni**
- ARTICOLO 25 - Proclamazione del risultato della votazione**
- ARTICOLO 26 - Pubblicità delle deliberazioni**
- ARTICOLO 27 - Diritti e doveri dei Consiglieri**
- ARTICOLO 28 - Autorizzazione delle missioni**
- ARTICOLO 29 - Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni**
- ARTICOLO 30 - Mozione di sfiducia al Presidente**
- ARTICOLO 31 - Mozione di sfiducia alla Giunta**
- ARTICOLO 32 - Commissioni consiliari**
- ARTICOLO 33 - Partecipazione ai lavori delle Commissioni consiliari**
- ARTICOLO 34 - Convocazione delle Commissioni consiliari e svolgimento dei relativi lavori**
- ARTICOLO 35 - Compiti del Segretario delle Commissioni**
- ARTICOLO 36 - Relazione sull'attività negli Enti partecipati**
- ARTICOLO 37 - Diritto di visione degli atti e di informazione dei Consiglieri**
- ARTICOLO 38 - Codice di comportamento dei Consiglieri camerali**
- ARTICOLO 39 - Funzione di controllo e sanzioni**
- ARTICOLO 40 - Modifiche al Regolamento**
- ARTICOLO 41 - Norma di rinvio**



ARTICOLO 1

Consiglio Camerale e Insediamento

1. Il presente Regolamento è adottato in esecuzione dell'art. 15 comma 11 dello Statuto camerale e disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle funzioni del Consiglio Camerale e delle Commissioni consiliari.
2. Il Consiglio è l'organo primario di indirizzo politico della Camera di commercio. Le modalità d'elezione, la composizione e le competenze sono previste, dalla legge e dal Titolo II, Capo II dello Statuto. Il presente regolamento ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.
3. Il Consiglio è nominato con decreto dal Presidente della Regione. L'Assessore regionale per le Attività Produttive notifica il decreto di nomina agli interessati, e con il medesimo atto di comunicazione stabilisce la data di insediamento dell'organo camerale, secondo quanto disposto dalle norme di cui al D.P.R.S. 45/1997 e dalle eventuali e successive modifiche ed integrazioni normative.

ARTICOLO 2

Adempimenti della prima adunanza

1. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede all'elezione del Presidente della Camera di Commercio e, in separata seduta, della Giunta camerale in separate votazioni.
2. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal componente più anziano d'età.

ARTICOLO 3

Elezione del Presidente e della Giunta camerale

1. Il Consiglio camerale elegge, di norma, a scrutinio segreto salvo che il Consiglio all'unanimità decida diversamente, nel suo seno il Presidente della Camera di Commercio in ossequio alle previsioni della legge, del Regolamento e dello Statuto. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per ciascuna delle votazioni stabilite dall'art. 16 della L. n. 580/1993 e succ. mod. ed integrazioni.
2. Prima della votazione si procede alla proposizione delle candidature sulla base di linee programmatiche.
3. Nel caso in cui debba celebrarsi una nuova seduta del Consiglio per l'elezione del Presidente la convocazione dello stesso è sottoscritta dal Consigliere più anziano di età.



Camera di Commercio
Trapani



4. Nella riunione immediatamente successiva all'elezione del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso, il Consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione dei componenti della Giunta camerale secondo le previsioni del D.P.R.S. 45/1997 e dalle eventuali e successive modifiche ed integrazioni normative.
5. Il numero di preferenze che ciascun consigliere può esprimere nella elezione dei membri della Giunta è pari ad un terzo dei membri della Giunta stessa con arrotondamento all'unità inferiore. In caso di parità di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.
6. Il Presidente procede alla proclamazione degli eletti nel corso della medesima seduta.

ARTICOLO 4

Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio, in qualità di Presidente del Consiglio Camerale

1. Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme dello Statuto e del presente Regolamento. Pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze e di scioglierle nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento; insedia le Commissioni consiliari costituite.
2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vicepresidente eletto dalla Giunta camerale secondo le previsioni dello Statuto.
3. Qualora sia assente o impedito anche il Vicepresidente, la presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 5

Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio camerale si riunisce secondo le modalità dello Statuto.
2. Il Consiglio camerale si riunisce in via ordinaria entro il mese di Aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di Ottobre per l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, entro il mese di Luglio per l'aggiornamento del Preventivo Economico ed entro il mese di Novembre per l'approvazione del Preventivo.
3. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria quando lo richiedano, secondo le modalità di cui al successivo articolo, il Presidente della Camera di Commercio, la Giunta camerale, o un quarto dei Consiglieri in carica indicando nella richiesta gli argomenti da trattare.
5. Il Presidente e i componenti della Giunta camerale intervengono con diritto di voto alle sedute del Consiglio.



ARTICOLO 6

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Camera di Commercio mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
2. La convocazione del Consiglio è disposta su richiesta del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale, o per domanda motivata di un quarto dei Consiglieri in carica con specifica indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai Consiglieri con avvisi da consegnarsi nei modi e termini stabiliti dal comma primo.
4. Nei casi di urgenza e necessità, ovvero l'ordine del giorno integrato, la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può aver luogo anche tre giorni prima.
5. La consegna degli avvisi viene fatta nel domicilio eletto.
6. Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del Presidente della Camera di Commercio, della Giunta camerale, e dopo le proposte dei Consiglieri. Le proposte non discusse nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo diversa disposizione del Presidente.

ARTICOLO 7

Pubblicazione dell'ordine del giorno e deposito degli atti

1. L'elenco degli argomenti da trattarsi dal Consiglio deve essere, a cura del Segretario Generale, pubblicato nei termini prescritti nel sito istituzionale.
2. Presso la Segreteria di Presidenza della Camera di Commercio sono raccolti, a disposizione dei Consiglieri 48 ore prima della seduta, gli atti e i documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.
3. Tale termine è ridotto a 24 ore nel caso di convocazione d'urgenza.

ARTICOLO 8

Numero legale

1. Le riunioni del Consiglio camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni, ad eccezione dei casi in cui è previsto dalla legge, dal Regolamento o dallo statuto un diverso quorum, sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.



Camera di Commercio
Trapani

2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, il Presidente, o chi ne fa le veci, dichiara la seduta non validamente costituita, scioglie l'adunanza e procede ad una nuova convocazione nei termini e nei modi di cui all'art. 6 del presente Regolamento con medesimo ordine del giorno e del fatto è data comunicazione ai soli assenti.
3. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma di presenza e ad informare il Presidente in caso di allontanamento dall'aula: in tale evenienza occorre verbalizzare solo l'allontanamento definitivo.
4. Il venir meno del numero legale durante lo svolgimento dei lavori del Consiglio comporta la sospensione per quindici minuti della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata e riconvocata secondo le modalità e nei termini previsti dall' art. 6 del presente Regolamento con medesimo ordine del giorno, eccezion fatta dei punti già precedentemente trattati e deliberati, e del fatto è data comunicazione ai soli assenti.
5. Il verbale riporta nel frontespizio la rilevazione dei componenti presenti ad inizio di seduta ed annota nel proprio corpo i componenti intervenuti o allontanatisi successivamente.

ARTICOLO 9

Decadenza dei Consiglieri per mancata partecipazione alle sedute

1. I Consiglieri devono comunicare entro 48 ore dalla notifica dell'avviso di convocazione, all'ufficio di presidenza, i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio camerale.
2. Il Presidente del Consiglio camerale, all'inizio della seduta, cui l'assenza si riferisce, ne informa il Consiglio.
3. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge. Decadono, altresì, dalla carica i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio.
4. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un Consigliere, il Presidente provvede immediatamente agli adempimenti di cui all'art. 8 del D.P.R.S. 45/1997 e dalle eventuali e successive modifiche ed integrazioni normative.
5. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Regione.



ARTICOLO 10

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio si tengono presso la sala Consiliare ubicata al 1° piano della sede legale della Camera di commercio di Trapani. Il Presidente può altresì convocare il Consiglio, con il parere favorevole del Segretario Generale, in altro luogo del territorio cittadino. Qualora non sia indicato nell'avviso di convocazione il luogo, la riunione si intende tenuta presso la sede legale. Diversamente nell'avviso di convocazione si dovrà indicare il luogo dove si terrà riunione.
2. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche.
3. Apposito spazio deve essere destinato al pubblico ed agli operatori dell'informazione.
4. La forza pubblica non può entrare nell'aula consiliare se non è richiesta dal Presidente o dopo che sia tolta la seduta.
5. Il Presidente può autorizzare la partecipazione ai lavori del Consiglio di dipendenti camerali, rappresentanti di enti pubblici e privati, di associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori. Possono altresì essere ammessi, su invito del Presidente, in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, personalità del mondo politico-economico ed esperti. In ogni caso hanno diritto al voto esclusivamente il Presidente ed i componenti del Consiglio.

ARTICOLO 11

Segretario del Consiglio camerale

1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio esercita le funzioni di segretario del Consiglio camerale. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Segretario sono svolte dal dirigente che ne esercita le funzioni vicarie.
2. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del vicario, le funzioni di segreteria dell'organo sono attribuite al Consigliere più giovane d'età.
3. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce non possono svolgere la funzione di Segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge, con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità. In tali ipotesi il Segretario Generale o chi lo sostituisce ha l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze e le funzioni di Segretario sono svolte dal Consigliere camerale più giovane di età limitatamente alla trattazione dei relativi affari.



ARTICOLO 12

Redazione e approvazione del processo verbale

1. Di ogni seduta del Consiglio camerale è redatto processo verbale a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce.
2. Il Consiglio può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.
3. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.
4. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
5. Il verbale è letto nell'adunanza del Consiglio successiva a quella cui si riferisce. Coloro che non erano presenti alla seduta o a parte della stessa si intendono astenuti. Al processo verbale si applicano le disposizioni degli artt. 2700 e 2714 cod. civ.
6. Ogni consigliere può chiedere la parola, per non più di cinque minuti, per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso o per fatto personale. Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti nell'adunanza a cui il verbale si riferisce.
7. Il processo verbale è dato per letto se recapitato ai Consiglieri con l'avviso di convocazione e restituito, senza alcun rilievo, presso la Segreteria di presidenza.

ARTICOLO 13

Comunicazioni del Presidente

1. Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio, nonché le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate dai Consiglieri.

ARTICOLO 14

Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e proposte

1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.



Camera di Commercio
Trapani



2. L'iniziativa delle proposte da inserire all'ordine del giorno compete al Presidente della Camera di Commercio, alla Giunta camerale ed ai singoli Consiglieri, secondo le previsioni di legge e dello Statuto.
3. La proposta è diretta a provocare una discussione su affari e questioni di particolare importanza ed a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Presidente o la Giunta devono seguire nella trattazione dell' affare o questione.
4. Se la proposta è letta in Consiglio essa deve essere posta all'ordine del giorno della seduta successiva.
5. Il Presidente, sentiti i proponenti, può disporre che più proposte relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi formino oggetto di una sola discussione.
6. Sulla proposta parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione i Consiglieri che lo richiedono ed il Presidente.
7. Esaurita la discussione, la proposta viene posta in votazione.
8. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno salvo i casi che siano tutti presenti e nessuno si sia opposto .

ARTICOLO 15

Inversione dell'ordine del giorno

1. Su proposta del Presidente della Camera di Commercio o di uno dei Consiglieri può essere deliberato il prelievo di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno. La proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio.

ARTICOLO 16

Intervento dei consiglieri

1. La discussione generale sull'argomento o proposta all'ordine del giorno inizia con la relazione del Presidente o di uno dei firmatari della proposta, qualora la stessa provenga dal Consiglio, ovvero dai relatori delle Commissioni consiliari o del Segretario Generale, su invito del Presidente.
2. Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri; qualora nessuno chieda la parola, si procede senz'altro alla votazione.
3. Nessuno può parlare nelle sedute di Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, ne può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.
4. Il Presidente può, in ogni momento, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.



Camera di Commercio
Trapani

5. La parola è concessa secondo l'ordine delle richieste; è consentito lo scambio di turno tra i Consiglieri che hanno chiesto la parola. Giunto il loro turno, gli iscritti che non risultino presenti in aula devono riscriversi a parlare. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.
6. Gli oratori debbono parlare rivolti al Presidente.
7. Salvo che il Consiglio non decida una diversa durata per i singoli argomenti posti all'ordine del giorno, ciascun intervento non può superare i cinque minuti anche quando riguardi questioni procedurali.
8. Nella discussione di ogni argomento ciascun Consigliere può prendere la parola una sola volta, salvo il diritto di replica che può essere esercitato per una sola volta e per non più di cinque minuti.
9. Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.
10. Se il Presidente abbia richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguiti a discostarsene, può togliergli la parola.
11. Il Consigliere che nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente Regolamento o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente può togliergli la parola.
12. Quando vi siano disordini in aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi; se i disordini continuano nella sua assenza o al suo rientro in aula e nei casi gravi, toglie la seduta.

ARTICOLO 17

Richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale.
2. Sul richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente ma, se il Consigliere che ha effettuato il richiamo insiste, la questione è posta in votazione.
3. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto consista. Il Presidente decide ma, se l'interessato insiste, decide il Consiglio senza discussione, con voto palese.
4. Non è ammesso ritornare su una discussione chiusa o discutere e apprezzare i voti del Consiglio.



Camera di Commercio
Trapani

ARTICOLO 18

Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva

1. Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più Consiglieri, per motivi di fatto o di diritto, conduca ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
2. Vi è proposta di sospensiva quando la proposta di uno o più Consiglieri comporti la sospensione od il rinvio ad altra seduta dell'argomento in trattazione.
3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di tre minuti, il proponente ed i Consiglieri che lo richiedono.
4. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate a maggioranza dei presenti prima che si proceda all'esame dell'oggetto al quale si riferiscono.

ARTICOLO 19

Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti e subemendamenti

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione.
2. I subemendamenti sono proposte di modifiche agli emendamenti.
3. Gli emendamenti devono essere presentati dai Consiglieri prima che si chiuda la discussione generale.
4. I subemendamenti possono essere presentati prima che si chiuda la discussione sugli emendamenti. Sia degli emendamenti che dei subemendamenti il Presidente dà notizia al Consiglio, dopo che sono stati presentati alla Presidenza, redatti per iscritto e firmati dai proponenti.
5. La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti e subemendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.
6. Ciascun Consigliere, anche se non ha proposto emendamenti o subemendamenti, può intervenire nella discussione per non più di dieci minuti.
7. Chiusa la discussione, il Presidente della Camera di Commercio mette in votazione prima i subemendamenti poi gli emendamenti ai quali i subemendamenti si riferiscono.
8. Se i subemendamenti e gli emendamenti sono approvati il testo del documento s'intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovuti all'approvazione degli emendamenti e subemendamenti. I subemendamenti, anche se approvati, decadono se gli emendamenti ai quali si riferiscono sono respinti.



Camera di Commercio
Trapani



9. Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi. Non sono ammessi subemendamenti soppressivi. Non sono ammessi, altresì, emendamenti e subemendamenti se contrastano con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio.

10. La discussione sugli articoli, capitoli e voci è consentita solo se sono stati presentati emendamenti al testo del documento da porre in votazione.

ARTICOLO 20

Sistemi di votazione

1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Normalmente si adotta la forma palese. Solamente in caso di votazione per scrutinio segreto lo stesso sarà annotato sul processo verbale.
2. Il voto è sempre personale; non sono ammesse deleghe.

ARTICOLO 21

Votazione palese

1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.
2. Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o per determinazione del Presidente.
3. L'appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei Consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere soltanto "SI" o "NO" ovvero "ASTENUTO". Esaurito l'appello, si rifà la chiamata di coloro che non sono risultati presenti.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno due Consiglieri o quando esiste discordanza sui risultati.
6. Non è consentito l'ingresso in aula ai Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.
7. Il Presidente indica preventivamente il significato del "SI" e del "NO".



Camera di Commercio
Trapani

ARTICOLO 22

Votazione per scrutinio segreto

1. E' adottato lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone, elezioni a cariche e sia richiesto da almeno tre Consiglieri o nei casi previsti dalla legge. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni a scrutinio segreto, il Presidente designa tre scrutatori tra i Consiglieri.
2. Per la nomina ad uffici distinti e per l'elezione di membri effettivi e supplenti si procede a votazione separata.
3. La votazione segreta è effettuata per mezzo di apposite schede sigillate dagli scrutatori da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale.
4. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti.
5. Chiusa la votazione, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente della Camera di Commercio proclama il risultato.
6. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio Camerale, da uno scrutatore e dal Segretario e conservate in plico chiuso nell'archivio della Camera di Commercio; le altre vengono distrutte seduta stante a cura degli scrutatori.
7. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente della Camera di Commercio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.

ARTICOLO 23

Dichiarazione di voto

1. I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo massimo di tre minuti. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità delle sedute. E' parimenti computato fra i presenti ai fini del calcolo del quorum strutturale il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto ovvero non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta. I Consiglieri che dichiarano di astenersi non si considerano nel numero dei votanti ai fini del calcolo del quorum funzionale. Solo l'allontanamento dall'aula incide sul calcolo del quorum strutturale e non sul quorum funzionale.
2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.
3. Il Presidente ed i membri di Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni – sia alla discussione che alla votazione, pena l'illegittimità dell'atto – nei casi di



incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge (in caso di deliberazioni concernenti interessi personali o riguardanti parenti e affini fino al quarto grado) e comunque ogniqualvolta abbiano interessi personali anche indiretti con l'argomento oggetto di trattazione.

4. Il divieto di cui al comma 3 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze. Tale allontanamento provvisorio viene riportato a verbale, e come tale precisato ai sensi del comma 3, all'inizio della trattazione dell'argomento ed ha effetto sul computo del numero legale (quorum strutturale).

5. Iniziata la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.

ARTICOLO 24

Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge e lo statuto prescrivano una maggioranza speciale.

2. Quando è chiamato a deliberare lo statuto della Camera di Commercio e le sue eventuali modifiche il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti presenti.

3. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per ciascuna delle votazioni stabilite dall'art. 16 della L. n. 580/1993 e succ. mod. ed integrazioni.

3. Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge.

4. Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame del Consiglio nel corso della seduta.

5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.

ARTICOLO 25

Proclamazione del risultato della votazione

1. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".

ARTICOLO 26

Pubblicità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio sono atti definitivi. Dopo la loro formalizzazione e registrazione a cura del Segretario Generale sono pubblicate all'albo camerale informatico nei quindici giorni successivi a quello della adunanza e tenute esposte una settimana.



Conclusa la pubblicazione, le deliberazioni, ad eccezione di quelle soggette al controllo assessoriale, sono perfette ed efficaci, cioè esecutive nel senso che ad esse va data esecuzione.

2. Nel rispetto della normativa a tutela della privacy e nei casi previsti dalla legge può essere omessa la pubblicazione ovvero la stessa potrà avvenire per estratto.

3. Il Consiglio può, motivandolo, disporre caso per caso che la pubblicazione venga omessa o ritardata. Se la pubblicazione viene omessa la deliberazione deve indicare la data della sua esecutività.

4. Per ragioni di motivata urgenza, il Consiglio può prescrivere l'immediata esecutività della deliberazione prima della sua pubblicazione.

ARTICOLO 27

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri nell'esercizio delle loro funzioni hanno diritto di ricevere tutte le informazioni relative all'attività dell'ente ed allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di pertinenza, di prendere visione e ottenere copia di atti e documenti, comprese le determinazioni dei dirigenti e gli atti deliberativi della Giunta.

2. Con provvedimento motivato, adottato dal Presidente, su proposta del Segretario Generale, l'accesso può essere negato o differito quando la richiesta non rientra nell'esercizio del mandato consiliare ovvero per altre cause ostative previste dalla legge.

3. I Consiglieri agiscono e partecipano alla votazione con cognizione di causa ed in piena autonomia, indirizzando l'azione amministrativa in modo efficace ed efficiente e garantendone il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza, l'economicità e la qualità. Essi sono altresì tenuti a conoscere le disposizioni di legge che costituiscono il presupposto degli argomenti in discussione, nonché i compiti e le responsabilità inerenti la loro carica.

4. Il Presidente, con l'ausilio del Segretario Generale, fa in modo che vengano costantemente aggiornati sulle principali novità normative concernenti l'attività della Camera di commercio.

5. I Consiglieri utilizzano le informazioni camerali riservate solo ed esclusivamente per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.

ARTICOLO 28

Autorizzazione delle missioni

Le missioni dei componenti del Consiglio e dei Revisori dei Conti sono autorizzate dal Presidente dietro compilazione di apposito modulo.

Il relativo trattamento economico è stabilito in conformità a quanto prevede la normativa regionale in materia per i Dirigenti camerali.



Camera di Commercio
Trapani

ARTICOLO 29

Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri, nell' esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono presentare interrogazioni ed interpellanze su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita e l' attività della Camera di Commercio; possono, altresì, presentare mozioni da sottoporre a votazione del Consiglio camerale.
2. Possono pure rivolgere al Presidente proposte e raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.
3. La mozione è l'atto approvato dal Consiglio camerale con il quale esso:
 - a) promuove un dibattito politico – amministrativo su argomenti connessi a compiti dell' Ente al fine di pervenire a decisioni su di essi;
 - b) fissa i criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento;
 - c) promuove un giudizio sulla condotta o azione del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale.
4. Le mozioni devono essere presentate per iscritto. Possono essere presentate prima dell'inizio dei lavori del Consiglio.
5. Allo svolgimento delle mozioni è dedicata la prima parte delle sedute del Consiglio.
6. Le mozioni inerenti gli argomenti posti all'ordine del giorno sono discusse nella medesima seduta e durante la trattazione dell'argomento a cui si riferiscono. Le altre mozioni vengono inserite in coda all' ordine del giorno e saranno oggetto di trattazione nella prima riunione utile.
7. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.
8. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente per sapere se un determinato fatto sia vero, o una determinata circostanza sussista o meno ovvero se abbia avuto notizie in ordine ad una determinata questione e se tale informazione sia esatta o se abbia assunto una decisione in merito ad un determinato argomento o comunque per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione dell'Ente.
9. L'interrogazione deve essere formulata per iscritto in modo chiaro e conciso. Il Presidente risponde per iscritto entro 15 giorni alle interrogazioni presentate.
10. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Presidente per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un particolare provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
11. All'interpellanza risponde per iscritto il Presidente entro 15 giorni dalla presentazione.
12. Il Consigliere che non sia soddisfatto della risposta ad una sua interpellanza, può



presentare sulla stessa una proposta di mozione.

13. L'assenza del Consigliere interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione di decadenza della mozione sull'interpellanza.

ARTICOLO 30

Mozione di sfiducia al Presidente

1. La mozione di sfiducia al Presidente di cui all'articolo 25 comma 3 del vigente Statuto, sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, va presentata per iscritto e, corredata da tutta la documentazione in originale o copia conforme eventualmente richiamata, va depositata presso la Segreteria Generale della Camera di Commercio. Dalla data di deposito decorre il termine di cui al comma successivo.

2. La mozione di sfiducia al Presidente ha precedenza assoluta su qualsiasi altra deliberazione e va iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio da tenersi entro venti giorni dal deposito in Segreteria Generale.

3. La mozione deve contenere l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.

4. La mozione di sfiducia al Presidente è approvata dal Consiglio a scrutinio segreto a maggioranza di 2/3 dei componenti.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia al Presidente produce effetti immediati e pertanto il Vice Presidente assume i poteri sostitutivi del Presidente sfiduciato subito dopo la proclamazione del risultato.

6. La seduta con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente è convocata dal Vice Presidente entro quindici giorni dalla data della sfiducia.

ARTICOLO 31

Mozione di sfiducia alla Giunta

1. La mozione di sfiducia alla Giunta, di cui all'articolo 25 comma 3 del vigente Statuto, sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, va presentata per iscritto con motivata proposta da depositare presso la Segreteria Generale.

2. La mozione ha precedenza assoluta su qualsiasi altra deliberazione e va iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio da tenersi entro venti giorni dal deposito in Segreteria Generale.

3. La mozione deve contenere, oltre alla motivazioni, le linee programmatiche della nuova Giunta nonché l'elenco nominativo dei candidati a componente.

4. La mozione è approvata a maggioranza dal Consiglio, a scrutinio segreto.

5. Nella medesima seduta di approvazione della mozione di sfiducia si procede all'elezione della nuova Giunta.



ARTICOLO 32

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può costituire a norma dell'art. 16 dello Statuto Commissioni consiliari speciali per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale.
2. Il Consiglio, all'atto della costituzione, fissa la composizione, definisce la materia di competenza e fissa il termine entro cui la Commissione dovrà ultimare i propri lavori, comunque entro 90 giorni al suo insediamento.
3. Il numero dei componenti non deve essere superiore a cinque.
4. Segretario delle Commissioni è il Segretario Generale o funzionario da lui delegato. Nel caso di assenza del Segretario le relative funzioni sono svolte dal componente più giovane della Commissione.
5. Ogni Commissione nella prima seduta convocata dal Presidente della Camera di Commercio entro sette giorni della costituzione della stessa, elegge nel suo seno il Presidente.
6. Nella votazione ciascun componente può votare, a scrutinio segreto, soltanto per un nominativo e risulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
7. I pareri e gli indirizzi espressi dalle Commissioni vengono inviati a cura del Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio, il quale nella prima riunione utile del Consiglio ne riferisce per le opportune discussioni e decisioni.
8. La partecipazione ai lavori della Commissione non comporta alcun compenso.

ARTICOLO 33

Partecipazione ai lavori delle Commissioni consiliari

1. Ai lavori delle Commissioni partecipano di norma solo i componenti che ne fanno parte.
2. Per l'utilità del lavoro, il Presidente della Commissione può invitare Consiglieri, Dirigenti e funzionari dei servizi competenti, esperti e tecnici anche estranei alla Camera di Commercio nonché, rappresentanti dei Comuni, delle Associazioni di categoria, delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori o di altre pubbliche amministrazioni.
3. I componenti della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni consiliari.
4. Il Presidente della Commissione, nella convocazione, indicherà l'eventuale svolgimento dei lavori in seduta pubblica.



ARTICOLO 34

Convocazione delle Commissioni consiliari e svolgimento dei relativi lavori

1. Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno e l'ora di inizio, da inviarsi per fax almeno tre giorni prima della riunione.
2. Per la validità delle sedute é richiesta la presenza del Presidente e di almeno due componenti la Commissione.
3. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
4. Le riunioni si tengono presso la Camera di Commercio.
5. Le Commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, possono richiedere notizie, chiarimenti ed informazioni a qualsiasi ufficio camerale con le stesse prerogative stabilite per il diritto di accesso ai Consiglieri camerali.

ARTICOLO 35

Compiti del Segretario delle Commissioni

1. Delle sedute delle Commissioni viene redatto a cura del Segretario un sommario processo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
2. Di ciascun verbale deve essere data lettura a cura del Segretario ai componenti della Commissione nella seduta successiva alla quale si riferisce.
3. Compete inoltre al Segretario curare la ricezione degli atti trasmessi alla Commissione, rilasciandone ricevuta, provvedere ai vari adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa, rilasciare attestazioni in ordine allo svolgimento delle sedute, predisporre le documentazioni necessarie ai lavori della Commissione.

ARTICOLO 36

Relazione sull'attività negli Enti partecipati

1. Il Presidente, annualmente, prima dell'approvazione del bilancio, predispone per il Consiglio una dettagliata relazione sull'attività dei rappresentanti camerali presso organismi promossi o comunque partecipati dall'Ente.
2. La relazione costituisce oggetto di apposita discussione che può concludersi con atti di indirizzo del Consiglio.



ARTICOLO 37

Diritto di visione degli atti e di informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri, per l'effettivo esercizio della loro funzione, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.

ARTICOLO 38

Codice di comportamento dei Consiglieri camerali

La funzione che assumono i rappresentanti nominati Consiglieri camerali, si pone quale collegamento fra le attività dagli stessi svolte all'interno e all'esterno della Camera di Commercio e l'Ente medesimo. Tale riferibilità impone ai Consiglieri una serie di doveri:

- a) rispettare le Leggi, i Regolamenti, gli Atti normativi in genere, lo Statuto dell'Ente, il presente Regolamento con il relativo codice di comportamento;
- b) rispettare l'obbligo di riservatezza e di lealtà;
- c) evitare l'uso distorto ed eccessivo del proprio diritto di opinione, evitando, perciò, di esprimere giudizi volti esclusivamente a ledere l'immagine dell'Ente o di coloro che, Organi o Dipendenti, agiscono in nome e per conto dell'Ente medesimo;
- d) non utilizzare informazioni assunte in ragione del proprio incarico per scopi personali, diretti o indiretti;
- e) non presenziare o partecipare a decisioni nelle quali siano in discussione interessi personali diretti o indiretti;
- f) non servirsi del proprio ruolo all'interno del Consiglio per spingere o impegnare altri a compiere attività che siano di proprio esclusivo vantaggio;
- g) agire sempre in ossequio ai principi di buona fede, correttezza, attenzione, precisione, partecipazione, scrupolo, trasparenza, buona amministrazione, collaboratività;
- h) astenersi da comportamenti che possano compromettere la reputazione, la dignità e la onorabilità dell'Organo di appartenenza, della Camera di Commercio e delle attività che pone in essere;
- i) astenersi da comportamenti ed attività in conflitto con le finalità e gli interessi della Camera di Commercio quale Ente preposto allo sviluppo dell'intero sistema economico della provincia;
- j) utilizzare il proprio diritto di accesso agli atti quale strumento principe di vigilanza sul corretto ed efficace svolgimento delle attività propulsive ed amministrative dell'Ente.

ARTICOLO 39

Funzione di controllo e sanzioni

Il Consiglio nel suo complesso svolge la funzione di controllo sulla effettiva applicazione delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora uno dei componenti reputi sussistere la violazione dei doveri così come enunciati, può chiedere una riunione straordinaria nel cui

ordine del giorno sia inserito l'esame della questione. Nel corso della riunione l'Organo, che per tale funzione riveste lo status di Organo di autocontrollo del Consiglio, delibera anche in merito alla adozione di una misura sanzionatoria nei confronti del o dei componenti che si siano resi responsabili della violazione medesima.

A tale scopo, potranno essere irrogate le seguenti sanzioni progressive:

1. avvertimento, consistente nel richiamo della persona sulla violazione commessa e nell'esortazione a non ricadervi;
2. censura scritta, in caso di reiterata violazione;
3. informativa alla organizzazione di appartenenza con richiesta di sostituzione per intervenuta incompatibilità, qualora i precedenti rimedi non abbiano fatto cessare la violazione.

ARTICOLO 40

Modifiche al Regolamento

1. Il Consiglio apporta modifiche ed integrazioni al presente Regolamento.
2. Per la sua revisione, pubblicazione ed entrata in vigore si rinvia all'art. 54 dello Statuto.

ARTICOLO 41

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme della legge sulle Camere di Commercio, i regolamenti e le norme dello Statuto.